

PRENUNCIAZIONE A DEBITO



ORIGINALE

12879/2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Legittimazione
di società
asseritamente
tornata "in
bonis"

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20250/2013

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente - Cron. 12879

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Consigliere - Rep.

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Rel. Consigliere Ud. 26/02/2016

- PU

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

PAOLO GIOVANNI DEMARCHI

Dott.

- Consigliere -

ALBENGO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20250-2013 proposto da:

MINISTERO DIFESA (omissis) , in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

per legge;

2016

463

- ricorrente -

contro

(omissis)

;

Fallimenti e Società


- intimata -

avverso la sentenza n. 3238/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'inammissibilita' del ricorso.

Fallimenti e Società.it



4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Ministero della Difesa, assumendo che l'intimata era tornata *in bonis* nelle more del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. (omissis) in liquidazione, avverso la sentenza del 18 giugno 2012 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello da esso ricorrente proposto contro il Fallimento della (omissis) s.r.l., rimasto contumace nel grado, contro la sentenza del Tribunale di Roma del settembre 2005, che aveva respinto l'opposizione del Ministero avverso un decreto ingiuntivo del febbraio 1998 ottenuto dall'intimata per il pagamento della somma di allora lire 58.336.095 a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi di manutenzione di impianti effettuati dalla società in favore del Ministero.

§2. Al ricorso non v'è stata resistenza dell'intimata.

§3. Parte ricorrente non è comparsa in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare si rileva che il Ministero, in chiusura dell'esposizione del fatto del ricorso, ha del tutto genericamente allegato, senza alcuna specificazione, che «nelle more del giudizio di appello la Società è tornata *in bonis*».

Sempre nell'esposizione del fatto si è precisato che, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Ministero si costituiva in giudizio in primo grado il fallimento della società opposta. Nessun'altra notizia è fornita in ordine ai successivi svolgimenti della capacità della società.

La sentenza impugnata risulta pronunciata nei confronti del Fallimento della (omissis) s.r.l. che viene indicata come appellata contumace.

§2. Ora, il ricorrente non solo non ha precisato in alcun modo la ragione del dedotto ritorno *in bonis* della società, ma non ha neppure fornito nel ricorso alcuna indicazione di dove dovesse desumersi la dimostrazione di tale evento.

Ne consegue che il ricorso risulta carente, sotto il profilo delle allegazioni inerenti l'integrazione del relativo requisito, della indicazione della parte legittimata passiva (art. 366 n. 1 c.p.c.). Indicazione che postulava opportuna specificazione delle ragioni e del ritorno *in bonis* e del modo in cui essa sarebbe stata fatta constare in questo giudizio.

Va rilevato che certamente l'odierna impugnazione sarebbe stata proponibile contro la società tornata *in bonis*, giusta il principio di diritto secondo cui «Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni "in bonis" a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali.» (Cass. n. 20947 del 2009), ma sempre a condizione che dell'evento del riacquisto della capacità si fosse data indicazione specifica (tale da rispettare l'art. 366 n. 1 c.p.c.) e, quindi, dimostrazione.

Essa (proprio come nel caso di cui al precedente ora citato) si sarebbe potuta far constare anche sulla base di una notificazione tentata alla curatela fallimentare, nella quale fosse emersa la chiusura del fallimento.

Nel caso di specie, invece, non solo nemmeno si è descritto come e perché il ritorno *in bonis* sia avvenuto, essendosi omessa qualsiasi precisazione sulla sorte della procedura fallimentare (il che avrebbe richiesto: a) le opportune specificazioni alla stregua della complessa disciplina emergente dagli artt. 118-120 della legge fallimentare vigente con particolare riguardo alla chiusura del fallimento della società ed all'esistenza di ipotesi in

cui il riacquisto della capacità non si verifica, ma segue la cancellazione: art. 118, secondo comma; b) oppure la precisazione della soggezione della procedura alla disciplina anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, giusta l'art. 150 di detto dlgs.), ma soprattutto non si è fatta alcuna indicazione – come s'è detto - di dove detta dimostrazione dovrebbe emergere.

Sicché risulta del tutto indeterminato il requisito dell'art. 366 n. 1 c.p.c., che supponeva opportuna attività di specificazione nei detti sensi.

Va rilevato che, anche a voler integrare il carente contenuto del ricorso con le emergenze della sua notificazione (considerate in sostanza come facenti parte di esso), nulla sarebbe dato evincere dalle relate di essa. In particolare, nulla emerge dall'infruttuoso tentativo di notifica presso la sede della società e nulla emerge dalla ulteriore notificazione che è stata fatta presso il difensore della stessa in primo grado, sebbene essa sia stata ricevuta dal medesimo.

§2.1. Nella descritta situazione si deve reputare che non è dimostrata la legittimazione della società *in bonis* e per tale ragione non è necessario interrogarsi sul se la notifica al difensore di primo grado sia valida, nulla o inesistente: problema su cui si attende una decisione delle Sezioni Unite.

Il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile, perché proposto nei confronti di un soggetto del quale non si è dimostrata la legittimazione passiva ad essere destinatario della proposta impugnazione.

Ciò, sulla base del principio di diritto secondo cui, **allorquando la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia stata pronunciata nei confronti della curatela fallimentare di una società, chi propone il ricorso contro la società asserendo che essa è tornata *in bonis* già nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata è tenuto ad indicare le ragioni di tale allegazione ed a dimostrarle, non essendo**

altrimenti dimostrata la legittimazione di detta società nella qualità e dovendosi il ricorso dichiarare inammissibile.

§2.2. Per ragioni di completezza si rileva, comunque, che nel fascicolo di ufficio si rinviene una nota di deposito a data 11 ottobre 2013, successiva a quella di iscrizione a ruolo presso l'Ufficio Depositi della Corte del 20 settembre 2013, relativa al deposito del plico concernente la tentata notificazione del ricorso direttamente alla società, da cui risulta che esso non fu notificato, nonché di un "fascicolo storico Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma" estratto il 30 maggio 2013.

Da tale documento si evince la chiusura del fallimento della società per emissione del decreto di chiusura per riparto finale dell'attivo in data 19 maggio 2008, cioè nel corso del giudizio di appello.

Tanto conferma che nel ricorso bene si sarebbe e potuto dare atto di dette risultanze, che erano conosciute dal ricorrente, mentre il Collegio le apprende solo procedendo di sua iniziativa alla loro ricerca.

§3. Tanto rilevato, ove si reputi che l'art. 372, secondo comma, trova applicazione alle parti costituite, e che, dunque, non fosse dovuta la notificazione dell'elenco della produzione, il ricorso – sempre che non fosse assorbente l'altra ragione in precedenza indicata, cioè l'inosservanza del requisito dell'art. 366 n. 1 come requisito di contenuto-forma di esso – sarebbe stato, peraltro, ove scrutinabile, inammissibile in ogni caso per inosservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto i tre motivi proposti si fondano su documenti riguardo ai quali non si fornisce l'indicazione specifica richiesta da detta norma.

§3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c."

Vi si censura la sentenza della Corte territoriale quanto alla prima *ratio decidendi* enunciata, cioè nel punto in cui – invocando il principio di diritto di

restanti, le attestazioni dei pagamenti effettuati a favore della Società per il tramite di conto corrente postale>>.

§3.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” e si censura l’esegesi della Corte territoriale in ordine alla inidoneità delle pretese dichiarazioni di quietanza.

§3.3. Con il terzo si prospetta una questione ai sensi del n. 5 in ordine alla sostanziale omessa motivazione che si dovrebbe rinvenire nell’affermazione <<a prescindere dall’equivocità della dicitura apposta in calce alle fatture (“serve per quietanza” che non equivale a “quietanza”)>>, la quale non consentirebbe di ricostruire l’iter logico della Corte territoriale per giungere alla conclusione affermata.

§4. Tutti e tre i motivi si fondano sul contenuto delle fatture quietanzate, oltre che delle matrici degli assegni e delle attestazioni dei pagamenti tramite conto corrente postale, di cui si è detto nell’esposizione del fatto: senonché si omette di indicare se e dove tali documenti siano stati prodotti e siano esaminabili in questo giudizio di legittimità, indicazione necessaria ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (si vedano Cass. (ord.) n. 22308 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, nonché Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, fra le tante).

§5. Si deve, poi, aggiungere, che il secondo e terzo motivo, inerendo la motivazione aggiuntiva rispetto a quella di rito impugnata con il primo motivo, sarebbero stati inammissibili alla stregua di Cass. sez. un. n. 3840 del 2007.

§6. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

L’esistenza comunque della ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 rende nuovamente irrilevante, pur per il caso di superamento dell’inammissibilità *ex art.*, 366 n. 1 c.p.c., il problema della ritualità della notificazione al difensore di primo grado della società.

§7. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 26 febbraio 2016.

Il Cons. Est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 GIU. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Fallimenti e Società.it